

Assenze per visite, terapie ed esami: cosa prevede il nuovo CCNL per il personale ATA

L'art. 33 introduce per il personale ATA, ulteriori 18 ore di permesso per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici:

- Sono fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, **comprehensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.**
- Sono **riproporzionati** in caso di part time.

Se fruiti in ore:

- sono **incompatibili** con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore;
- **non sono assoggettati** alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
- Ai fini del computo del periodo di compenso, **sei ore di permesso** fruiti su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.

*Rimane ovviamente il ricorso al **giorno di malattia** in quanto diritto del dipendente riconosciuto dal CCNL/2007 che rimane in vigore nelle parti non disapplicate.*

Preavviso – urgenza e necessità

La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di **almeno tre giorni**. Nei casi di particolare e **comprovata urgenza o necessità**, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

Come giustificare l'assenza

L'assenza sarà giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, pubblica o **privata**, che hanno svolto la visita o la prestazione.

L'attestazione è inoltrata all'amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa per via telematica, a cura del medico o della struttura.